

**Associazione del Fondo comune di assistenza per il personale
dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome**

ATTO COSTITUTIVO

*Art. 1
Natura*

1. E'istituita l'Associazione, comune al personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, che assume la denominazione di "Associazione del fondo comune di assistenza per il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome", in seguito abbreviata come "Associazione".
2. L'Associazione è apolitica, privata, senza fini di lucro, ed è finalizzata a forme di assistenza nei confronti del personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.
3. All'Associazione aderiscono gli appartenenti ai Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.

*Art. 2
Finalità*

1. L'Associazione cura l'assistenza in favore del personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome iscritto, mediante interventi complementari ed integrativi di quelli eventualmente già realizzati dalle Amministrazioni di appartenenza e da altri enti e istituzioni assistenziali.

*Art. 3
Destinatari*

1. Possono beneficiare degli interventi dell'Associazione gli iscritti appartenenti al personale dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza, in regola con l'adesione nonché i componenti dei rispettivi nuclei familiari conviventi - coniuge o convivente e figli -, secondo quanto previsto dallo statuto.
2. L'adesione all'Associazione è perfezionata con il versamento di una quota associativa iniziale, nonché con il versamento di una quota annuale di contribuzione.

*Art. 4
Statuto*

1. Nello statuto dell'Associazione sono definiti:
 - a) gli interventi;
 - b) le modalità e quote di adesione;
 - c) la composizione e il funzionamento degli organi;
 - d) quant'altro necessario al funzionamento e alla gestione.

Dato a _____, addì _____